



RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**MODIFICHE AL DECRETO 8 NOVEMBRE 2005 N.156 E DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO  
DI SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO  
E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

il presente decreto delegato apporta integrazioni alla vigente normativa in materia di utilizzo di documenti elettronici e di regole tecniche per la loro formazione, trasmissione, duplicazione, riproduzione e validazione.

Il testo normativo in oggetto, detta, altresì, norme aggiuntive sui servizi elettronici di recapito certificato e regola, in via transitoria, gli effetti giuridici dell'utilizzo in Repubblica della posta elettronica certificata (PEC) nonché le condizioni alle quali la produzione dei suddetti effetti giuridici è subordinata.

L'intervento normativo è attuato nell'esercizio di plurime deleghe contenute nella Legge 20 luglio 2005 n. 115 e nell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c) della Legge 30 maggio 2019 n.88.

Le principali direttrici del presente decreto delegato sono:

- allineamento delle norme in materia di servizi elettronici e di documenti elettronici alle normative EU (Regolamento e-IDAS n.210/2014) e italiana (DPR n.8/2013);
- completamento della disciplina riguardo al trattamento dei documenti elettronici, largamente insufficiente nella precedente normativa del 2005;
- estensione dell'uso dei servizio elettronici di recapito certificato anche nelle comunicazioni tra soggetti privati, persone fisiche o giuridiche sammarinesi o residenti, e riconoscimento del loro valore giuridico-probatorio;
- disciplina dell'uso e del relativo riconoscimento giuridico-probatorio del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC), regolata esclusivamente dalla normativa italiana, quando utilizzata da un soggetto sammarinese;
- dematerializzazione delle comunicazioni fra il datore di lavoro pubblico ed i suoi dipendenti;
- introduzione di norme di raccordo fra i vari testi normativi che regolano la materia della gestione dei documenti elettronici.



## SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

L'esigenza di promuovere la revisione dell'ormai datato Decreto 8 novembre 2005 n.156 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici", è collegata, quantunque non in modo esclusivo, all'importante percorso di dematerializzazione dei documenti e di informatizzazione delle procedure in atto nell'Amministrazione e risulta funzionale ad una maggiore diffusione degli strumenti digitali nello svolgimento delle funzioni amministrative nonché nelle attività delle organizzazioni pubbliche e private.

Il processo di informatizzazione non può, infatti, risolversi in una mera questione tecnica ma deve svilupparsi nell'ambito di una cornice normativa chiara e coerente che definisca il valore giuridico-probatorio e le modalità di formazione del documento elettronico.

Le implicazioni di tale processo sono molteplici e trasversali; basti pensare, per quanto riguarda il settore pubblico, a come il diritto di accesso ai documenti amministrativi - la cui genesi è, ovviamente, collegata al documento analogico - debba adeguarsi e conformarsi al sempre più diffuso utilizzo di documenti elettronici nonché alle molteplici modalità con le quali il predetto documento elettronico può essere formato.

La maggiore chiarezza del quadro normativo di riferimento è, quindi, imprescindibile per implementare il percorso di digitalizzazione in atto.

La Direzione Generale della Funzione Pubblica ha, invero, cercato di sopperire mediante l'adozione di circolari interpretative ed applicative alle lacune della normativa di settore ma la delicatezza dei profili giuridici affrontati e l'esigenza di dotare l'Amministrazione di un quadro certo relativo al valore dei documenti amministrativi elettronici e delle copie di tali documenti ha imposto l'adozione di un intervento a livello di normazione primaria.

La portata applicativa delle disposizioni di cui al presente decreto delegato non è limitata al solo settore pubblico bensì estesa al tema del documento elettronico *tout court*.

L'impianto normativo della Legge 20 luglio 2005 n.115 "Legge sul documento informatico e la firma elettronica" è, tuttavia, rimasto invariato con riferimento, in particolare, al valore giuridico e probatorio delle varie tipologie di firme elettroniche, anche se necessita anch'esso di un significativo intervento di riforma per allinearlo all'evoluzione tecnologica intercorsa; riforma questa che si vorrebbe definire coinvolgendo anche gli *stakeholder* del settore privato.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto da eventuali norme speciali, il valore giuridico-probatorio della firma autografa permane riconosciuto nel locale ordinamento unicamente alla firma elettronica qualificata mentre le altre firme elettroniche (semplice o avanzata) sono



## SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

liberamente valutabili in giudizio in relazione alle loro caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Il decreto delegato è suddiviso in cinque Capi con riferimento alle varie tipologie di norme oggetto di novellazione.

Il Capo I allinea, con l'articolo 2, le norme definitorie sammarinesi in materia di servizi elettronici e di documenti elettronici alle norme dell'Unione Europea con lo scopo di realizzare una maggiore omogeneità del "dizionario tecnico" in uso nel settore anche con riferimento a realtà ordinamentali esterne.

Il Capo II modifica il Decreto 8 novembre 2005 n. 156.

Gli articoli del Capo II disciplinano tutti i casi nei quali occorra formare, utilizzare, duplicare, estrarre, archiviare, riprodurre e trasmettere un documento elettronico.

Viene disciplinata, altresì, la trasformazione di un documento elettronico in un documento analogico e viceversa.

Tale disciplina è volta a stabilire, nei vari casi, il valore giuridico-probatorio di un documento elettronico, e della sua trasformazione analogica se del caso, in tutte le fasi del ciclo di vita del documento stesso.

Il Capo III interviene nella materia regolata dal Decreto Delegato n.46/2016 come già modificato ed integrato dal Decreto Delegato n.92/2018

L'articolo 6 supera la prescrizione, precedentemente dettata dall'articolo 3 del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e s.m.i., che limitava il riconoscimento del valore giuridico-probatorio delle trasmissioni effettuate a mezzo del servizio elettronico di recapito certificato (la c.d. Raccomandata Elettronica) alle sole comunicazioni nelle quali almeno uno dei corrispondenti fosse l'Amministrazione o un soggetto erogante pubblico servizio.

Tale articolo estende, infatti, il riconoscimento legale alle comunicazioni anche tra soggetti privati, stabiliti sul territorio sammarinese, effettuate per mezzo di quel servizio.

Si tratta di un passo importante verso la diffusione degli strumenti di comunicazione elettronica nel tessuto economico-produttivo della Repubblica.

L'articolo 7 prevede, poi, l'introduzione di una semplificazione in favore dei professionisti i quali potranno gestire con un unico domicilio digitale le comunicazioni riguardanti i soggetti in relazione ai quali abbiano ricevuto una nomina di procuratore, liquidatore o curatore dal Tribunale. L'articolo è volto a rispondere a richieste di semplificazione avanzate dai professionisti connesse al fatto che, in assenza della predetta norma, gli stessi



## SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

dovrebbero gestire – come avviene, peraltro, nella Repubblica Italiana - le comunicazioni di una pluralità di domicili digitali, uno per ciascun soggetto rappresentato.

Il Capo IV, all'articolo 8, disciplina l'uso ed il riconoscimento del valore giuridico-probatorio del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC), adottato in Italia, nelle comunicazioni che coinvolgono soggetti stabiliti nel territorio sammarinese.

Tale norma risponde alla necessità di dovere, comunque, disporre di un servizio di comunicazione elettronica con valore legale nei confronti di soggetti italiani.

La norma prevede l'uso del servizio PEC in maniera diretta oppure tramite un servizio di interoperabilità con la Raccomandata Elettronica la cui adeguatezza sia verificata dall'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A..

Le disposizioni sono transitorie, in attesa della evoluzione dei percorsi di qualificazione della Raccomandata Elettronica e della PEC, tenuto comunque conto che quest'ultima non soddisfa – nell'attuale conformazione - i requisiti di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento e-IDAS.

Il Capo V detta norme finali.

L'articolo 9 introduce nuove disposizioni riguardo alle comunicazioni fra Amministrazione e propri dipendenti e fra Amministrazione ed iscritti o aspiranti alle graduatorie per l'insegnamento.

E', in particolare, previsto, secondo i termini stabiliti dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, l'obbligo di registrazione del domicilio digitale per le suddette categorie di soggetti al fine di ampliare l'uso dei servizi elettronici di recapito (Posta Elettronica Ordinaria e Raccomandata Elettronica) nelle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione.

Infine, all'articolo 10 sono dettate le norme di raccordo e le abrogazioni, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il valore giuridico-probatorio delle trasmissioni di documenti tramite la Raccomandata Elettronica e dei documenti elettronici muniti di firma elettronica - semplice o avanzata - ma non sottoscritti con firma elettronica qualificata.

Stante il contenuto del presente decreto delegato e le finalità che si prefigge, si confida nella sua ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

x Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

*Guerrino Zanotti*

San Marino, 1 luglio 2019/1718 d.F.R.